



CITTÀ DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020

in vigore dal 1° gennaio 2020

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, disciplina l'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce a decorrere dall'anno 2020 con un'unica imposta i tributi IMU e TASI, in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito "Legge".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Soggiace al regime previsto ai fini IMU per l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare opportuna dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Articolo 3– Aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, secondo criteri volti all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la delibera della Giunta Comunale, salvo che non risulti un comprovato valore superiore sulla base di atti ufficiali.
3. I valori di riferimento si intendono confermati anche per le annualità successive a quella di adozione della delibera da parte della Giunta comunale, qualora non espressamente modificati da una nuova deliberazione.

Articolo 4 - Unità collabenti e altre categorie fittizie

1. L'unità immobiliare censita in catasto come unità collabente o in altra categoria *fittizia* va considerata come area edificabile soggetta ad imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e da quella che ne costituisce pertinenza con riguardo alle condizioni urbanistiche/edilizie, ai volumi esistenti e alle possibilità di utilizzo ai fini edificatori.

Articolo 5 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 6 – Differimento termini per i versamenti

1. In caso di decesso del soggetto passivo IMU, è concesso agli eredi il differimento del termine di versamento dell'imposta dovuta, a sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di successione, a diciotto mesi dalla data di decesso del de cuius.

Articolo 7 – Esenzione dell'immobile in comodato a enti territoriali o non commerciali

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
2. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare opportuna dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Articolo 8 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento IMU definitivi, potrà essere destinata, nei termini consentiti dalla Legge e con modalità stabilite dalla Giunta Comunale alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, nel rispetto della contrattazione nazionale e della contrattazione decentrata integrativa vigente.

Articolo 9 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in termini di accertamento con adesione, interessi moratori e riscossione del tributo si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate tributarie e assimilate.

Articolo 10 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore **dal 1° gennaio 2020**.